



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2011/0167(NLE)

4.6.2012

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla compatibilità dell'Accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America, con i diritti sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

(12195/2011 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

Relatore per parere: Dimitrios Droutsas

PA_Leg_Consent

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo, formula le seguenti osservazioni in merito alla compatibilità dell'Accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America, con i diritti sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso la Carta)¹.

Contesto generale

1. riconosce che i diritti di proprietà intellettuale (DPI) rappresentano strumenti importanti per l'Unione nell'ambito dell'economia della conoscenza e che un'adeguata applicazione dei DPI è fondamentale; ricorda che le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale danneggiano la crescita, la competitività e l'innovazione; sottolinea che l'ACTA non crea nuovi diritti di proprietà intellettuale, bensì è un trattato di applicazione volto a risolvere efficacemente le violazioni dei DPI;
2. ribadisce che l'Europa ha bisogno di un accordo internazionale per intensificare la lotta contro i prodotti contraffatti in quanto questi ultimi causano miliardi di euro di danni ogni anno alle imprese europee, mettendo inoltre così in pericolo posti di lavoro europei; osserva che, in aggiunta, i prodotti contraffatti spesso non soddisfano i requisiti di sicurezza europei, presentando quindi notevoli rischi per la salute dei consumatori;
3. ricorda che il livello di trasparenza dei negoziati così come molte disposizioni dell'ACTA stesso sono stati causa di polemiche che questo Parlamento ha affrontato più volte durante tutte le fasi della trattativa; sottolinea che, ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Parlamento deve essere immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura; è del parere che la trasparenza non sia stata adeguatamente raggiunta nel corso dei negoziati dell'ACTA; riconosce gli sforzi per informare il Parlamento compiuti dalla Commissione², ma si rammarica che il requisito della trasparenza sia stato interpretato in maniera molto restrittiva e soltanto a seguito di pressioni da parte del Parlamento e della società civile; sottolinea che, ai sensi dell'articolo 32, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati "si può fare ricorso a mezzi complementari di interpretazione, e in particolare ai lavori preparatori e alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso"; sottolinea che non tutto il lavoro preparatorio per l'ACTA è a disposizione del pubblico;
4. sottolinea, al contempo, che è fondamentale trovare il giusto equilibrio tra il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e dei diritti fondamentali quali la libertà di espressione, il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali così come alla riservatezza delle comunicazioni, nonché il diritto a un giusto processo – segnatamente alla presunzione d'innocenza e a un'effettiva tutela giudiziaria³ – e ricorda la giurisprudenza¹ della Corte di

¹ Prende atto dei due pareri del Servizio giuridico del Parlamento sull'ACTA, del 5 ottobre e dell'8 dicembre 2011 (<http://lists.act-on-acta.eu/pipermail/hub/attachments/20111219/59f3ebe6/attachment-0010.pdf>).

² Si vedano, ad esempio, la risoluzione del Parlamento del 10 marzo 2010 sulla trasparenza e la situazione dei negoziati ACTA (GU C 349 E, del 22.12.2010, pag. 46) e la dichiarazione del Parlamento del 9 settembre 2010 sulla mancanza di un processo trasparente per l'Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA) e il suo contenuto potenzialmente discutibile (GU C 308 E, del 20.10.2011, pag. 88).

³ Si veda altresì, in tale senso, il parere del Garante europeo per la tutela dei dati (GETD) del 24 aprile 2012.

giustizia dell'Unione europea (CGUE)² in materia di giusto equilibrio³;

5. rileva, a tale riguardo, che i diritti di proprietà intellettuale sono essi stessi tra i diritti fondamentali tutelati ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e ai sensi di accordi internazionali⁴;
6. ricorda che la fissazione di una serie di limiti interni ed esterni ai diritti di proprietà intellettuale, quali la prevenzione della violazione unilaterale⁵, contribuisce a stabilire un equilibrio adeguato tra i mezzi per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, e i diritti fondamentali e gli interessi del pubblico;
7. rileva che i diritti fondamentali sono, per loro natura, basati su una serie di presunzioni⁶: sono universali, basati sui diritti della personalità e su interessi morali; non sono trasferibili e non cessano; emanano dalla persona, sono innati e sono disciplinati dal diritto pubblico; osserva, al riguardo, che numerosi oggetti tutelati dai diritti di proprietà intellettuale presentano soltanto alcune di queste caratteristiche, ragion per cui è necessario distinguere l'uso di strumenti efficaci per tutelare tali diritti – ad esempio, nel caso di farmaci salvavita, da un lato, o di brevetti industriali intesi a tutelare progetti, dall'altro – da altri interessi derivanti da altri diritti fondamentali quali, ad esempio, la tutela della salute umana;
8. ribadisce che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 ha radicalmente cambiato il panorama giuridico dell'Unione europea, che dovrebbe affermarsi sempre più come comunità di valori e principi condivisi; ricorda che il nuovo sistema multilivello dell'Unione per la tutela dei diritti fondamentali trae origine da più fonti e trova applicazione attraverso una serie di meccanismi, tra cui la Carta, che è uno strumento giuridicamente vincolante, i diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), e i diritti che derivano dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri e la loro interpretazione secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della CGUE⁷; sottolinea che tale rafforzamento dell'architettura dei diritti umani⁸ e l'elevato livello di

(<http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-04-24_ACTA_EN.pdf>).

¹ A tale riguardo, si vedano l'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (Accordo TRIPS) e il preambolo del trattato sul diritto d'autore dell'OMPI (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) e il trattato dell'OMPI sulle esecuzioni e sui fonogrammi.

² Si vedano i considerandi 3, 9 e 31 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

³ Si vedano altresì, in tal senso, la lettera d) del parere degli accademici europei sull'ACTA http://www.iri.uni-hannover.de/tl_files/pdf/ACTA_opinion_200111_2.pdf; Causa C-275/06 Promusicae [2008] ECR I-271 (paragrafi da 62 a 68), causa C-70/10 Scarlet Extended SA / Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (paragrafo 44), causa C-360/10, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) / Netlog NV (paragrafi 42-44), e causa C-461/10 Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB, Storyside AB / Perfect Communication Sweden AB.

⁴ Si vedano, ad esempio, l'articolo 27 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e l'articolo 15 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

⁵ Si veda l'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS.

⁶ GROSHEIDE, W. Intellectual Property and Human Rights: A Paradox. 1st edition, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2010 (p328 ISBN 978-1848444478. p21).

⁷ Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2009-2010) – Attuazione effettiva in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona P7_TA(2010)0483, paragrafo 5.

⁸ Comunicazione della Commissione: "Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (COM(2010) 573 pag. 3).

protezione a cui l'Unione aspira ("modello europeo") devono essere perseguiti anche nella dimensione esterna dal momento che l'Unione deve dimostrarsi "esemplare" in materia di diritti fondamentali e non deve dare l'idea di acconsentire al "riciclaggio dei diritti fondamentali";

9. ritiene che la "dignità, l'autonomia e l'auto-sviluppo"¹ degli esseri umani siano profondamente radicati in questo modello europeo e ricorda che la privacy, la protezione dei dati e la libertà di espressione sono sempre stati considerati come elementi essenziali di questo modello, come diritti fondamentali nonché obiettivi politici; sottolinea che occorre tenere conto di ciò nel contemperamento del diritto alla tutela della proprietà intellettuale e della libertà d'impresa, diritti peraltro tutelati dalla Carta;
10. ricorda le posizioni espresse dal Parlamento nella sua raccomandazione del 26 marzo 2009 destinata al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet² che sono di rilevanza per il dibattito in corso, compresa "l'attenzione costante alla protezione assoluta e una maggiore promozione delle libertà fondamentali su Internet";
11. ribadisce che le limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono essere conformi alle disposizioni della CEDU e all'articolo 52 della Carta che stabiliscono che tali limitazioni devono essere previste dalla legge, necessarie e proporzionate alle finalità legittime perseguite;
12. ricorda che gli accordi internazionali conclusi dall'Unione devono essere compatibili con le disposizioni dei trattati, sono vincolanti per le istituzioni e per i suoi Stati membri (articolo 216, paragrafo 2, del TFUE) e, conformemente alla giurisprudenza costante della CGUE, costituiscono parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione³; sottolinea che, al fine di riconoscere un effetto diretto alle disposizioni degli accordi internazionali, queste devono apparire, per quanto riguarda il loro contenuto, in condizionate e sufficientemente precise e la loro natura e struttura non devono precludere loro di essere invocate⁴; ricorda altresì la giurisprudenza della CGUE⁵ secondo cui le esigenze inerenti alla tutela dei principi generali riconosciuti nell'ordinamento giuridico dell'Unione, tra cui i diritti fondamentali, sono altresì vincolanti per gli Stati membri quando danno esecuzione alle norme dell'Unione, e in base alle quali obblighi imposti da un accordo internazionale non possono avere l'effetto di compromettere i principi costituzionali dei trattati dell'Unione, che includono il principio secondo cui tutti gli atti dell'Unione devono rispettare i diritti fondamentali;
13. si rammarica profondamente del fatto che per l'ACTA non sia stata effettuata alcuna valutazione d'impatto specifica sui diritti fondamentali e non concorda con l'affermazione secondo cui "non vi è alcuna giustificazione per una valutazione d'impatto per l'ACTA,

¹ A Rouvroy e Y Pouillet, 'Self-determination as "the key" concept' (L'autodeterminazione come concetto chiave) <http://www.cdpconferences.org/Resources/Rouvroy-Pouillet.pdf>.

² GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 206.

³ Si veda la causa C-135/10SC F v. Del Corso (paragrafo 39) che fa riferimento anche alle cause C-181/73 Haegeman e C-12/86 Demirel.

⁴ Ibid., punto 43.

⁵ Cause C-540/03 Parlamento v Consiglio (paragrafo 105), C-402/05 P e C-415/05 P Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council and Commission (paragrafo 285).

poiché non va oltre l'acquis dell'Unione e non sono necessarie misure di attuazione"¹, soprattutto se si considera la posizione assunta dalla Commissione nella sua comunicazione del 2010 sulla "Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"²;

14. ricorda che la Commissione ha deciso di deferire alla CGUE la questione per sapere se l'ACTA sia compatibile con i trattati, in particolare la Carta³;
15. rispetta il ruolo della CGUE, quale previsto dai trattati; sottolinea, tuttavia, che la valutazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni in questo ambito deve tenere conto del ruolo del Parlamento europeo per la protezione e la promozione dei diritti fondamentali, nella lettera e nello spirito, nella dimensione esterna e interna, dal punto di vista del singolo così come da quello di una comunità; ritiene inoltre che tale valutazione debba esaminare se il modello europeo sopra descritto, che richiede un elevato grado di tutela dei diritti fondamentali e pone la dignità, l'autonomia e l'autodeterminazione quali suoi obiettivi, siano riflessi nello strumento in esame;

La sfida della certezza giuridica e del giusto equilibrio

16. osserva che l'accordo ACTA comprende disposizioni in materia di diritti fondamentali e di proporzionalità tanto generali (ad esempio l'articolo 4⁴, e l'articolo 6⁵, preambolo) quanto specifiche (ad esempio l'articolo 27, paragrafi 3 e 4⁶); segnala tuttavia, in tale contesto, che l'articolo 4 verte unicamente sulla divulgazione dei dati personali da parte degli Stati e che i riferimenti contenuti all'articolo 27, paragrafi 3 e 4, dovrebbero essere considerati come garanzie standard di minima; rileva che il rispetto della vita privata e la libertà di espressione non sono meri principi come indicato nell'accordo ACTA, ma sono riconosciuti quali diritti fondamentali, in particolare dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), dalla Carta e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo⁷;
17. si chiede se i concetti enunciati nell'ACTA, come ad esempio i principi di base o il concetto di "procedura equa", siano compatibili con i concetti enunciati nella Carta, quali i diritti fondamentali o il diritto a un equo processo derivante dall'articolo 47;
18. osserva che sono state formulate in particolare preoccupazioni in merito alle disposizioni che consentono un margine di flessibilità nella loro applicazione, sulla base del fatto che tali disposizioni potrebbero essere applicate nell'Unione in un modo eventualmente illegale o contrario ai diritti fondamentali;
19. ritiene inoltre che – mentre è comprensibile che un accordo internazionale negoziato da parti aventi tradizioni giuridiche differenti sia redatto in termini più generali di quanto non

¹ Si veda la nota : 'Civil Society Meeting ACTA' http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/february/tradoc_147497.pdf.

² IBID n. 1.

³ Articolo 218, paragrafo 11, TFUE.

⁴ Rispetto della vita privata e divulgazione delle informazioni.

⁵ Obblighi generali relativi al rispetto dei diritti, più specificamente, tutela adeguata dei diritti di tutte le parti e requisito di proporzionalità.

⁶ [...] "conformemente alle leggi e alle regolamentazioni delle parti"; [...] "in conformità della legislazione di tale parte, preserva[ndo] i principi fondamentali come la libertà di espressione, il processo equo e il rispetto della vita privata".

⁷ Si veda altresì, in questo senso, il paragrafo 64 del parere del GEPD di cui sopra.

avvenga per la legislazione dell'Unione¹, tenendo presenti i diversi modi in cui le parti trattano l'equilibrio tra diritti e interessi e tenendo conto di una certa flessibilità – sia altresì fondamentale che nell'accordo ACTA siano incorporate la certezza giuridica nonché solide e dettagliate garanzie;

20. sottolinea che esiste ancora una notevole incertezza giuridica quanto alla maniera in cui alcune disposizioni fondamentali dell'accordo ACTA sono state redatte – segnatamente l'articolo 11 (informazioni relative alle violazioni), l'articolo 23 (reati) e l'articolo 27 (mezzi per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale nell'ambiente digitale), in particolare il paragrafo 3 (meccanismi di cooperazione) e il paragrafo 4 del medesimo; mette in guardia contro la potenziale adozione di approcci frammentari all'interno dell'Unione europea, con il derivante rischio che i diritti fondamentali, in particolare il diritto alla tutela dei dati personali, il diritto a un giusto processo e il diritto d'impresa non siano adeguatamente rispettati; rileva che tali rischi sono particolarmente presenti in relazione all'articolo 27, paragrafi 3 e 4, alla luce della mancanza di precisione di questi testi, ma anche tenendo presenti le pratiche attualmente vigenti in alcuni Stati membri (ad esempio il monitoraggio su vasta scala di internet da parte di privati) la cui conformità con la Carta è discutibile;
21. ritiene che la sezione 5 "Mezzi per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale nell'ambiente digitale" necessiti particolarmente di maggiore chiarezza e coerenza, giacché inesattezze e incompletezze potrebbero tradursi in norme nazionali divergenti, e un sistema così frammentato agirebbe come un ostacolo al mercato interno, il che, nel caso dell'ambiente internet, impedirebbe l'uso transfrontaliero più ampio dell'oggetto tutelato dai diritti di proprietà intellettuale;
22. ricorda che, a norma dell'articolo 49 della Carta: "Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale."; rileva al riguardo che il campo di applicazione di diverse disposizioni contenute nella sezione 4 "Misure penali" è vaga;
23. condivide le preoccupazioni espresse dal GEPD nel suo parere del 24 aprile 2012 sull'accordo ACTA, in particolare per quanto concerne la delimitazione non chiara del campo di applicazione, la nozione vaga di "autorità competente", il trattamento dei dati personali da parte dei fornitori di servizi Internet attraverso misure volontarie di cooperazione in materia di esecuzione e la mancanza di garanzie adeguate in relazione ai diritti fondamentali;
24. rileva inoltre che, mentre numerose disposizioni dell'accordo ACTA (ad esempio l'articolo 27, paragrafi 3 e 4) non sono di natura vincolante e pertanto non istituiscono alcun obbligo giuridico per le parti che sarebbe contrario ai diritti fondamentali, la mancanza di specificità delle disposizioni nonché l'assenza di restrizioni e garanzie sufficienti suscita dubbi quanto al necessario livello di certezza giuridica richiesto all'accordo ACTA (ad esempio, garanzie contro l'utilizzo abusivo dei dati personali o volte a tutelare il diritto alla difesa); sottolinea che queste lacune non dovrebbero essere accettabili in un accordo di cui l'Unione è parte contraente; ricorda che altri accordi internazionali aventi

¹ Documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Osservazioni in merito al "Parere degli accademici europei sull'accordo commerciale anticontraffazione"", del 27 aprile 2011.

implicazioni per i diritti fondamentali assicurano un livello di precisione più elevato e maggiori garanzie¹;

25. è del parere che misure volte a consentire l'identificazione di un abbonato il cui conto sarebbe stato presumibilmente utilizzato a fini di violazione di diritti comporterebbero varie forme di monitoraggio dell'uso di Internet da parte dei singoli; rileva che la Corte di giustizia dell'UE ha decretato in termini inequivocabili che il monitoraggio di tutte le comunicazioni elettroniche senza limiti di tempo e senza una portata precisa, come il filtraggio da parte dei fornitori di servizi Internet o la raccolta di dati da parte dei titolari di diritti, non permette di conseguire un giusto equilibrio tra la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la difesa di altri diritti e libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di ricevere e trasmettere informazioni oppure la libertà d'impresa (articoli 8, 11 e 16 della Carta)² ;
26. ritiene che l'ACTA non contenga garanzie esplicite per quanto concerne la protezione dei dati personali sensibili, il diritto di difesa (in particolare il diritto di essere ascoltato) o la presunzione di innocenza;
27. ritiene che l'ACTA non fornisca garanzie in merito al mantenimento del diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni derivante dall'articolo 7 della Carta;

Il dovere di tutelare i diritti fondamentali

28. esprime delusione per il fatto che non siano stati compiuti ulteriori e sostanziali sforzi per assicurare una più ampia consultazione di tutti i soggetti interessati e tenere conto del loro punto di vista nella preparazione dei negoziati sull'accordo ACTA; deplora la mancata rispondenza dell'accordo ACTA agli elevati standard di trasparenza e buona governance che l'Unione si impegna ad applicare; ritiene pertanto che l'accordo ACTA giunga in una fase molto precoce, in particolare per quanto concerne i settori per i quali l'Unione non ha ancora avuto l'opportunità di tenere un'approfondita deliberazione pubblica;
29. sottolinea che i fornitori di servizi Internet non dovrebbero sorvegliare la Rete e invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a garantire chiarezza giuridica circa il ruolo di detti fornitori; osserva che l'accordo ACTA si applica solo alle violazioni di ampia portata dei diritti di proprietà intellettuale, consentendo alle parti di esentare l'utilizzo non commerciale dalle disposizioni relative ai provvedimenti di esecuzione in ambito penale; rileva che la demarcazione tra utilizzo commerciale e non commerciale non è chiara; sottolinea inoltre l'importanza di operare una distinzione fra download non commerciale su piccola scala e pirateria;
30. reputa che la contraffazione e la pirateria commesse deliberatamente e su scala commerciale siano fenomeni gravi nella società dell'informazione e che occorra pertanto elaborare una strategia globale dell'Unione per affrontarli; tale strategia non dovrebbe essere incentrata esclusivamente sulla repressione o l'impatto di contraffazione e pirateria, ma anche sulle loro cause e rispettare pienamente i diritti fondamentali nell'Unione ed

¹ Si veda, ad esempio, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, STCE n. 185, Budapest, 23 novembre 2001.

² Causa C-70/10 Scarlet Extended SA v Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (paragrafi 47-49).

essere al contempo efficace, accettabile e comprensibile per la società nel suo complesso; ricorda che, in seguito a una richiesta del Parlamento europeo¹, la Commissione europea si è impegnata ad adottare nel 2012 un codice dei diritti online nell'UE nel quadro della strategia per un'agenda digitale europea; rammenta pertanto alla Commissione che il Codice dei diritti on-line dell'Unione europea dovrebbe stabilire inequivocabilmente i diritti dell'utente dei cittadini dell'Unione nonché fissare quanto possono o non possono fare in ambiente digitale, compreso quando utilizzano contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;

31. sottolinea che gli Stati in cui si verificano le violazioni più significative dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare Cina, Pakistan, Russia e Brasile, non sono stati invitati a sottoscrivere l'accordo ACTA ed è improbabile che provvedano in tal senso nel prossimo futuro, il che solleva seri interrogativi sull'efficacia delle misure proposte dall'accordo;
32. ritiene che, quando sono in gioco i diritti fondamentali, non vi debba essere spazio per nessuna ambiguità; è dell'avviso che l'accordo ACTA non abbia evitato tale ambiguità, contribuendo anzi a una sua ulteriore stratificazione; rammenta che, in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in una società democratica qualsiasi limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali prevista dalla legge debba avere conseguenze prevedibili ed essere chiara, precisa e accessibile, nonché necessaria e proporzionata agli obiettivi perseguiti;
33. ritiene che l'accordo ACTA non offra garanzie adeguate e non assicuri un opportuno equilibrio tra i diritti di proprietà intellettuale e altri diritti fondamentali, e che le sue disposizioni fondamentali non presentino la necessaria certezza giuridica;
34. conclude, alla luce di quanto precede e fatta salva la valutazione della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia, ma tenendo conto del ruolo del Parlamento nella tutela e nella promozione dei diritti fondamentali, che l'accordo ACTA non è compatibile con i diritti sanciti nella Carta e invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a raccomandare che il Parlamento rifiuti di dare la sua approvazione alla conclusione dell'accordo ACTA.

¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 sulla fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale (GU C 146 E, del 12.6.2008, p. 370) (paragrafi 25-28).

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore ritiene che la tutela dei diritti di proprietà intellettuale in Europa sia essenziale per mantenere il vantaggio competitivo del nostro continente in un'economia globalizzata, interconnessa e in rapida evoluzione. Artisti e innovatori dovrebbero essere ricompensati per il loro genio. Allo stesso tempo, questi medesimi artisti, insieme agli attivisti, ai dissidenti politici e ai cittadini desiderosi di impegnarsi nel dibattito pubblico, non dovrebbero in alcun modo vedere inibita la loro capacità di comunicare, creare, protestare e agire. Soprattutto non oggi, quando in tutto il mondo stiamo vivendo, e accogliamo con soddisfazione, una vasta espansione incontrollata di voci che sono finalmente in grado di farsi ascoltare. Come unico rappresentante diretto di 400 milioni di cittadini europei, il Parlamento europeo ha la responsabilità di garantire che tale espansione proceda senza impedimenti.

La cultura della condivisione dei dossier, attivata dal notevole progresso tecnologico degli ultimi decenni, naturalmente lancia sfide dirette al modo in cui abbiamo affrontato le questioni della remunerazione degli artisti e della corretta applicazione dei diritti di proprietà intellettuale negli scorsi decenni. Il nostro compito, come responsabili politici, consiste nel superare tale sfida raggiungendo un equilibrio accettabile tra le possibilità offerte dalla tecnologia e la continuazione della creazione artistica, che è un segno emblematico del ruolo dell'Europa nel mondo.

Ci troviamo pertanto in un momento cruciale di questo dibattito, un'emozionante epoca di mutamento. In tal senso, il relatore è convinto che l'accordo ACTA giunga in una fase molto precoce e che un'eventuale adozione del trattato essenzialmente bloccherebbe la possibilità di tenere un dibattito pubblico degno del nostro patrimonio democratico. Dinanzi a questa straordinaria sfida, è assolutamente necessario che ogni esperto di cui disponiamo, ogni organizzazione o istituzione interessata cui possiamo ricorrere, ogni cittadino desideroso di esprimere la propria opinione partecipino fin dall'inizio all'elaborazione di un moderno patto sociale, di un moderno regime di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. L'accordo ACTA non è questo, né è stato concepito per esserlo. Al contrario, il relatore è convinto che l'adozione dell'accordo ACTA soffocherebbe prematuramente il dibattito e farebbe pendere la bilancia da un solo lato, consentendo agli Stati membri di sperimentare leggi potenzialmente capaci di nuocere alle libertà fondamentali e di istituire precedenti che potrebbero rivelarsi indesiderabili per le società future. Evidenziando questi pericoli, il presente parere mira ad arricchire la discussione avviata dal Parlamento europeo e ad aiutare i deputati ad adottare la decisione più informata e meditata possibile sulla fondamentale questione di respingere o approvare l'accordo ACTA.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	31.5.2012
Esito della votazione finale	+: 36 -: 1 0: 21
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jan Philipp Albrecht, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in 't Veld, Livia Járóka, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alexander Alvaro, Vilija Blinkevičiūtė, Birgit Collin-Langen, Dimitrios Droutsas, Evelyne Gebhardt, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Franziska Keller, Ádám Kósa, Juan Andrés Naranjo Escobar, Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Carl Schlyter, Marie-Christine Vergiat
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Kriton Arsenis, Adam Bielan, Françoise Castex, Marielle Gallo, Esther Herranz García, Seán Kelly, Elisabeth Morin-Chartier